



COMUNE DI NURAMINIS

PROVINCIA DI CAGLIARI

Piazza Municipio, 1



070/8010073



070/8010061

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara.

CUP N. G87H13001100006 - CIG N. 5341159FD3

Gara di appalto del 14/11/2013, mediante pubblico incanto, per l'aggiudicazione dei **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE**.

Importo totale lavori a base di gara	Soggetto a ribasso	€ 121.349,22
Costo manodopera	NON soggetto a ribasso	€ 19.266,74
Oneri per la sicurezza	NON soggetti a ribasso	€ 2.362,36
IMPORTO TOTALE		€ 142.978,32

1. COMMISSIONE DI GARA

Ai sensi dell'art. 49, comma 3 della L.R. 07.08.2007, n. 5, presiederà la gara d'appalto il Responsabile d'Area, coadiuvato da due commissari, uno dei quali, funzionario amministrativo, per redigere il verbale delle operazioni di cui all'art. 50, comma 2, L.R. 07.08.2007, n. 5, contenente le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti alla gara, le denominazioni dei soggetti che hanno inoltrato istanza di partecipazione, la descrizione delle attività svolte, nomi dei concorrenti esclusi e motivi dell'esclusione, i motivi del rigetto delle offerte giudicate anomale, la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria con identificazione dell'aggiudicatario ed elenco degli altri concorrenti graduati.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dai commissari.

2. DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, L.R. 07.08.2007, n. 5 presso il sito www.comune.nuraminis.ca.it sezione bandi e gare **sono disponibili per la consultazione**, tutti gli elaborati progettuali. Inoltre il presente bando, disciplinare di gara e modulistica, è scaricabile per via elettronica dal sito internet della Regione www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/, e sul sito Internet del Comune www.comune.guspini.vs.it/.

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO

3.1 - Modalità di recapito

Per partecipare alla gara d'appalto, i concorrenti dovranno far pervenire il plico contenente la documentazione richiesta nel bando e nel presente disciplinare in conformità a quanto disposto dall'art. 73 e 74 del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente in formato cartaceo.

Tale plico deve contenere all'interno, due buste denominate rispettivamente <<A - Documentazione>> e <<B - Offerta economica>>. Il plico così formato dovrà essere indirizzato a:

"COMUNE DI NURAMINIS Piazza Municipio, 1 - 09024 Nuraminis - Offerta per la gara del giorno 14/11/2013 relativa all'appalto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE", importo complessivo (compresi oneri per la sicurezza) € 142.978,32.

Il plico dovrà essere inviato, a tutela della ditta concorrente, per mezzo di raccomandata dei servizi postali, mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune.

3.2 - Termine di presentazione

Il plico dovrà tassativamente pervenire all'Ufficio Protocollo, pena l'automatica esclusione dalla gara, entro il seguente termine perentorio:

Ore: 13.00 del 11/11/2013

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Nuraminis, sia per disguidi di varia natura e per eventuali alterazioni ovvero manomissioni causate allo stesso plico in fase di trasporto del vettore incaricato, sia per ritardata o mancata consegna, nei termini prescritti di scadenza, all'indirizzo di destinazione, anche se imputabili a causa di forza maggiore.

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, indipendentemente dalla volontà del concorrente e benché spediti prima del termine medesimo, inclusi i plichi inviati a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non saranno aperti poiché considerati irricevibili e quindi non consegnati.

3.3 - Indicazioni sulle buste e sul plico d'invio

a) l'offerta deve essere inserita in apposita busta, la quale deve recare all'esterno la dicitura <<B – Offerta economica>>, l'intestazione del concorrente, l'indirizzo dello stesso e il lavoro per il quale si presenta l'offerta;

b) la documentazione a corredo dell'offerta deve essere inserita in apposita busta, la quale deve recare all'esterno la dicitura <<A – Documentazione>>, l'intestazione del concorrente, l'indirizzo dello stesso e l'oggetto del lavoro per il quale si presenta la documentazione;

c) la busta <<B - Offerta economica>> e la busta <<A – Documentazione>>, devono essere inserite nel plico di invio il quale deve recare all'esterno, pena l'esclusione dalla gara, l'intestazione leggibile del mittente con il relativo indirizzo e ben visibilmente la dicitura:

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE
GARA DEL 14/11/2013**

d) tutti i lembi di chiusura del plico di invio e delle buste interne <<B - Offerta Economica>> e <<A – Documentazione>> devono essere idoneamente incollati e debitamente sigillati e controfirmati dal/i legale/i rappresentante/i del soggetto concorrente.

3.4 - Contenuto della busta <<A – Documentazione>>

La busta <<A – Documentazione>> **deve contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:**

1) Istanza di ammissione alla gara (Allegato n. 1)

Nella domanda di ammissione alla gara, resa esclusivamente utilizzando lo schema di cui all'Allegato n. 1 del presente disciplinare, si dovranno indicare le complete generalità e caratteristiche del soggetto o dei soggetti che intendono concorrere alla gara, ad es. legale rappresentante, direttori tecnici, soci delle società tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza e procuratori generali/speciali, altresì si dovrà dichiarare se trattasi di concorrente individuale, società cooperativa, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane, consorzio stabile, raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, ovvero del soggetto concorrente mandatario (capogruppo) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario se già costituito, ovvero da tutti i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006.

La domanda può anche essere sottoscritta da un procuratore avente i poteri di firma del legale rappresentante del soggetto concorrente, in tal caso deve essere unita alla documentazione, a pena di esclusione, la relativa procura notarile in originale o in copia autentica. Alla domanda di ammissione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38, comma 3 e dell'art. 45 del D.P.R. n.445/2000.

La domanda deve essere in lingua italiana.

La domanda di ammissione deve inoltre contenere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l'inesistenza delle condizioni di esclusione e i divieti prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i. comma 1, lettere: a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), di seguito riportate:

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, **salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267**, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b), nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (**ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.**) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (**ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.**); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c), nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d), che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e), che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f), che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g), che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i), che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale..

Si deve altresì dichiarare:

- ✓ di non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando di gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- ✓ di non essere destinatario/a di provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- ✓ che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 e s.m.i., ovvero che si è avvalsa di detti piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i. ma che alla data di pubblicazione del bando di gara il periodo di emersione è stato concluso secondo le disposizioni di legge;
- ✓ che in capo a questa gara per la quale presenta offerta non partecipano altre imprese con le quali sussistono forme di controllo, determinate ai sensi dell'art. 2359 del C.C., ovvero si trova in situazione di controllo diretto, o come controllante o come controllato e di essere o non essere a conoscenza della partecipazione di soggetti a lei collegati, e di aver formulato l'offerta autonomamente ; tale dichiarazione deve essere comunque resa, anche se negativa;
- ✓ che la propria partecipazione alla gara non comporta violazione dei divieti di cui all'art. 37, comma 7, D.Lgs. 163/2006 (presenze in altra forma alla gara);
- ✓ i soggetti per i quali il consorzio o il GEIE concorre e la non violazione dei divieti di partecipazione;
- ✓ di aver esaminato e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, disciplinare di gara, schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi;
- ✓ di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori in appalto, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate per il prelievo o raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o dei residui di lavorazione, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi, nonché di aver effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, della disponibilità delle attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia ed alla/alle categoria/e dei lavori in appalto, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- ✓ di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni in materia di "prezzo chiuso" e di "procedura compensativa dei prezzi contrattuali" di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/2006;
- ✓ che nella formulazione dell'offerta economica per la prestazione in oggetto, si è tenuto conto del costo del lavoro e della sicurezza, e, in particolar modo, si è tenuto conto degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dalle vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di rispetto delle condizioni di lavoro, inclusi gli obblighi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici prescritti dalle su indicate specifiche norme di settore (D.Lgs. 81/2008, con la relativa stima dei costi della sicurezza);
- ✓ di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- ✓ l possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90; il requisito di cui all'articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto II.2.2) del presente bando:
 - a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente l'adempimento di pubblicazione del presente bando;

c. adeguata attrezzatura tecnica, in relazione alla natura dei lavori in appalto.
oppure

- ✓ il possesso dell'attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m., ai lavori da assumere, nel caso fossero richieste categorie con classifica superiore alla II è richiesto il possesso di elementi correlati ai sensi dell'art. 63 comma 1 del D.P.R. 207/2010;
- ✓ di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere dalla data della gara d'appalto;
- ✓ di aver esaminato e di accettare la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, nelle more di stipulazione del contratto;
- ✓ di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti (N.B.: se la dichiarazione viene resa da una società cooperativa, aggiungere: "... e, in quanto società cooperativa, anche verso i soci") e di far applicare ad eventuali ditte subappaltatrici o sub affidatarie a cottimo condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e territoriale in vigore per il settore e per la zona in cui si svolge la realizzazione dei lavori pubblici in oggetto se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede il soggetto concorrente, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici o subaffidatarie a cottimo le norme e disposizioni previste sia dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 170 del D.P.R. 207/2010 in materia di autorizzazione al subappalto, sia dall'art. 35, commi dal 28 al 34 del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni in L. 248/2006, nonché dalla L. 19.03.1990, n. 55 e s.m.i. in materia di disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale; indicare il contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori;
- ✓ di essere in regola con gli adempimenti a favore dei lavoratori dipendenti in materia di contributi sociali, previdenziali e assicurativi, indicando le posizioni previdenziali ed assicurative di cui il concorrente è intestatario;
- ✓ che i rappresentanti legali, amministratori, direttori tecnici e procuratori del concorrente non detengono funzioni analoghe in altri soggetti concorrenti partecipanti alla presente gara;
- ✓ che nessuna persona esplicitante attività a favore del concorrente, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma di consulenza o di qualsivoglia prestazione di altra natura, nonché avente interesse nell'attività del concorrente medesimo, è inquadrato tra i dipendenti del Comune di Guspini, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi negli organismi di governo o amministrativi del Comune stesso;
- ✓ ciascun concorrente deve indicare il numero di fax quale mezzo di trasmissione per l'Amministrazione da utilizzare per le comunicazioni inerenti la presente procedura, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n° 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n° 53/2010 e, pertanto ciascun concorrente in sede di candidatura deve espressamente autorizzare l'Ente all'utilizzo dello stesso. Resta altresì inteso che il fax dovrà essere efficiente e funzionante e l'Ente si ritiene libero da qualsiasi responsabilità per la mancata o inesatta ricezione dei documenti

2) Dichiarazione sostitutiva dei titolari, direttori tecnici, soci, amministratori con poteri di rappresentanza, procuratori (Allegato n. 2) (ATTENZIONE DA COMPILARE NECESSARIAMENTE DA PARTE DI TUTTE LE FIGURE INTERESSATE PENA L'ESCLUSIONE)

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione e divieti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i., comma 1 lett. b) e c), vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti:

- ✓ in caso di concorrente individuale: titolare e direttore tecnico;
- ✓ in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- ✓ in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- ✓ altri tipi di società: amministratori con poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e direttore tecnico;
- ✓ procuratori speciali o generali delle società;

2 bis) Dichiarazione di cessazione dalla carica (Allegato n. 2 bis) (ATTENZIONE DA PRODURRE ANCHE NEL CASO NON CI SIANO SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA)

I soggetti di cui al precedente punto 2) devono rendere altresì la dichiarazione se nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non ci siano cessazioni dalla carica, ovvero ci siano state cessazioni dalla carica. Nel caso sia intervenuta una cessazione, i soggetti

cessati devono rendere la dichiarazione di cui all'Allegato n.2), qualora ciò non sia possibile il dichiarante stesso per quanto di sua conoscenza deve rendere tale dichiarazione. Se invece sia stata pronunciata nei loro confronti sentenza di condanna passata in giudicato, anche con il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della C.E. che incidono sulla moralità professionale, ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, il dichiarante deve dichiarare che il soggetto concorrente ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, riportando una dettagliata indicazione degli stessi atti.

2 ter) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

Dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90; il requisito di cui all'articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto II.2.2) del presente bando:

- a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando;
- c. adeguata attrezzatura tecnica, in relazione alla natura dei lavori in appalto.

Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale ivi prevista, l'importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).

N.B.: per le ATI i requisiti richiesti ai punti a), b) e c) devono essere posseduti globalmente dalle ditte associate o riunite o da associarsi o da riunirsi; per i consorzi stabili trova applicazione l'art. 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. ;

per i concorrenti dotati di attestazione SOA:

Originale o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale ai sensi del d.p.r. 445/2000) in corso di validità, rilasciata da una SOA autorizzata, che documenti il possesso in categorie e classifiche adeguate.

Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, documentazione inerente al possesso dei requisiti di cui all'art. 47, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i..

Per i Consorzi di Cooperative, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi Stabili di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice dei contratti, i requisiti di qualificazione (SOA e sistema di qualità) devono essere posseduti e dimostrati dal Consorzio.

3) Dichiarazione attestante i lavori o le parti di opera che si intendono subappaltare o concedere in cottimo (Allegato n. 3).

Dichiarazione, ovvero più dichiarazioni nel caso che il concorrente sia formato da più soggetti (raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE), con la quale il legale rappresentante (o un suo procuratore munito di idonea procura notarile), indica le lavorazioni della categoria prevalente che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo ad imprese in possesso dei requisiti specifici, entro il limite del 30% dell'importo della categoria stessa, come prescritto dall'art. 170, comma 1 del D.P.R. 207/2010, s.m.i. nonché alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione la Stazione Appaltante non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto o al cottimo.

Si precisa che il subappalto è consentito solo per le lavorazioni indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta (l'indicazione delle opere che il concorrente intende subappaltare, formulata in difformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, comporterà per lo stesso, qualora aggiudicatario, l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto);

L'aggiudicatario, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al comma 9 dell'art. 18, L. 55/1990 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;

3-bis) ATTESTAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO: Rilasciata in originale (o fotocopia resa conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso). La mancata presentazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo **comporta l'esclusione dalla gara. La predetta attestazione sarà rilasciata dal Responsabile d'Area o da altro funzionario abilitato, al**

titolare o legale rappresentante, all'amministratore munito di poteri di rappresentanza, al direttore tecnico o a un dipendente dell'impresa munito di delega. In sede di sopralluogo dovrà essere provato il ruolo ricoperto nella ditta mediante esibizione di certificato della CC.CC.II.AA. o di altro documento idoneo (ad esempio foglio matricolare), oppure se in possesso dall'attestazione rilasciata dalla SOA.

È altresì ammesso il rilascio della predetta attestazione al Procuratore dell'impresa concorrente purché all'atto del sopralluogo esibisca copia conforme della relativa procura. Per i consorzi e raggruppamenti sia costituiti che da costituire, l'attestazione dovrà essere prodotta, a pena l'esclusione, da ogni impresa che costituisce o costituirà il consorzio o raggruppamento.

Il sopralluogo potrà essere effettuato il lunedì e il venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il martedì e giovedì dalle 17:00 alle 18:00.

4) Dichiarazione sostitutiva del certificato ordinario del Registro delle Imprese della Camera di Commercio (Allegato n. 4).

La dichiarazione sostitutiva del certificato ordinario del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, ovvero le dichiarazioni sottoscritte da tutti i legali rappresentanti nel caso si tratti di riunione di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. o di GEIE, ovvero per i soggetti non residenti in Italia la documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, deve o devono attestare, pena l'esclusione dalla gara, tutti i dati caratteristici del concorrente riportati nel certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto dalla C.C.I.A.A..

Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva si può usare lo schema-tipo allegato al presente disciplinare (Allegato n. 4). (in alternativa è possibile allegare copia dello stesso certificato ordinario del Registro delle Imprese della Camera di Commercio)

5) Dichiarazione attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12.03.1999 n. 68 (Allegato n. 5).

6) Cauzione provvisoria (a corredo dell'offerta)

Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., all'offerta dei concorrenti deve essere allegata una cauzione provvisoria, da prestare anche sotto forma di fidejussione, a copertura di una eventuale mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

L'importo della cauzione è pari al due per cento (2%) dell'importo totale dei lavori indicato al precedente punto II.2.1, corrispondente all'importo di **2.859,57 (Euro duemilaottococinquantanove/57)**, da costituire a scelta dell'offerente come appresso specificato:

a) da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria del Comune di Guspini, Banco di Sardegna; inoltre la cauzione deve essere accompagnata da una dichiarazione resa da una compagnia di assicurazione o da un istituto bancario o da una società di intermediazione finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolge in via esclusiva ovvero prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, contenente l'impegno a rilasciare nei confronti del concorrente ed in favore della Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto;

La cauzione sarà restituita immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto tramite provvedimento emanato dalla Stazione Appaltante.

Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro quindici giorni dalla efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che conterrà espressa autorizzazione.

b) in forma di fidejussione (esclusivamente in originale e con firma del garante). In tal caso deve essere resa in conformità alla polizza-tipo 1.1 di cui all'art. 1, comma 1, D.M. 12.03.2004, n. 123, può essere del tipo bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Deve inoltre:

- ✓ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante;
- ✓ avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e corredata dall'impegno del garante di rinnovarla in caso che alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- ✓ espressamente contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare nei confronti del concorrente ed in favore della Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la garanzia

fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risulti aggiudicatario.

La cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto, senza la necessità di alcun provvedimento espresso da parte della stazione Appaltante. Ai non aggiudicatari la fidejussione sarà svincolata entro quindici giorni dalla efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace, che conterrà espressa autorizzazione, benché non sia ancora scaduto il termine di validità della fidejussione stessa.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, a pena di esclusione dalla gara, la fidejussione deve essere unica, intestata a nome di tutte le imprese che hanno costituito il raggruppamento, e può essere sottoscritta anche dal solo rappresentante dell'impresa mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità "solidale" nel caso di riunione di tipo orizzontale e con responsabilità "pro quota" nel caso di riunione di tipo verticale, così come previsto dall'art.128 del D.P.R. n. 207/2010 (in tal caso è ammessa, ma non è obbligatoria, la sottoscrizione del contratto di garanzia da parte di tutti i legali rappresentanti delle imprese costituite in raggruppamento).

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, a pena di esclusione dalla gara, la fidejussione deve essere unica, intestata a nome di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese stesse, con responsabilità "solidale" nel caso di riunione di tipo orizzontale e con responsabilità "pro-quota" nel caso di riunione di tipo verticale, così come previsto dall'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010.

L'importo della cauzione ovvero garanzia fidejussoria è ridotto **del 50%** per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, resa da organismi di certificazione. In tal caso il possesso della certificazione ovvero della dichiarazione deve essere attestato nella domanda di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione **del 50%** tutte le ditte aderenti al raggruppamento devono possedere la predetta certificazione del sistema di qualità, in caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità potranno godere del beneficio della riduzione dell'importo richiesto come garanzia, solo per la quota ad essi riferibile.

7) Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE

7.1) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile (costituiti prima della gara) o da un GEIE (Allegato n. 7)

per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante dell'impresa mandataria (capogruppo) attesta che le imprese mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da notaio e relativa procura ai sensi dell'art. 37, comma 14 del D.Lgs. n. 163/2006 (indicare gli estremi dell'atto);

per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE;

inoltre si deve dichiarare:

- ✓ che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale;
- ✓ di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

7.2) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile (non ancora costituito) o da un GEIE. (Allegato n. 8)

dichiarazione, resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna in caso di aggiudicazione della gara d'appalto a:

- ✓ costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;

- ✓ a quale soggetto sarà conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37, commi 14, 15 e 16, del D.Lgs. n. 163/2006, in forma di scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da notaio e relativa procura (impresa capogruppo o mandataria);
- ✓ rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- ✓ uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
- ✓ che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale;
- ✓ di non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

8) Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sui lavori, servizi e forniture (AVCP)

Non è dovuto nessun contributo (appalto inferiore ad Euro 150.000,00).

9) Avvalimento (art. 49 e 50 del D.Lgs. 163/2006)

Ai fini di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 49 del d.lgs. 163/2006 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 d.lgs. 163/2006;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.lgs. 163/2006;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 del d.lgs. 163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 45 del d.lgs. 163/2006.

Note generali sulle dichiarazioni da rendere

Le dichiarazioni sostitutive, rese dai concorrenti devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente individuale. Nel caso di concorrenti costituiti da ditte associate o da associarsi, i medesimi documenti devono essere sottoscritti e/o prodotti dal legale rappresentante di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori nominati dai legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa in originale la relativa procura.

L'istanza di partecipazione di cui al punto 1 e le dichiarazioni di cui ai punti 2, 2 bis, 4, 5, 6 (All. n.12), 7 e 10,

devono essere accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità in conformità a quanto disposto dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h), del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed esclude la cauzione provvisoria. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, D.Lgs. 163/2006.

3.5 - Contenuto della busta <<B – Offerta economica>>

La busta <<B – Offerta economica>> dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara, La lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, vidimata dal RUP, completata in ogni sua parte redatta ai sensi dell'art. 119 D.P.R. 207/2010. La lista deve contenere l'indicazione del prezzo complessivo offerto, inferiore al prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell' art. 82 comma 3 del d.lgs. 163/2006, mediante offerta a prezzi unitari. Dovrà essere altresì indicato a pena di esclusione il ribasso

percentuale offerto (fino al massimo di 3 cifre decimali) al netto degli oneri per la sicurezza, così determinato:

$$r = [(Pg-Po)/Pg] \times 100$$

dove r indica la percentuale del ribasso al netto degli oneri per la sicurezza, Pg l'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e Po il prezzo globale offerto al netto degli oneri per la sicurezza.

La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o dal suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, l' **aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.**

Sulla lista dovrà essere applicata una marca da bollo del valore legale di € 16,00. In caso di offerta non in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo, si procederà alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come sostituito dall' art. 16, D.P.R. 30.12.1982, n. 955.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito prima della gara, l'offerta dovrà essere, a pena di esclusione, espressa dal concorrente mandatario o capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti."

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) e lett. e), D.Lgs. 163/2006, non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006, l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

4. CAUSE DI ESCLUSIONE

Eventuali irregolarità nella presentazione dell'offerta e dei documenti allegati, potranno comportare l'esclusione dalla gara a giudizio insindacabile della Commissione. Fatte salve le cause di esclusione elencate nei punti precedenti:

4.1 Sono esclusi, senza necessità di apertura del plico:

- a) i concorrenti i cui plichi sono pervenuti dopo la scadenza del termine cogente fissato al punto IV.3.2) del bando di gara, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione o della volontà del concorrente, restando il recapito a rischio del concorrente stesso ove per qualsiasi motivo il plico non giunga nei termini utili alla destinazione specificata nel bando di gara;
- b) i concorrenti i cui i plichi sono mancanti di sigilli e firme sui lembi di chiusura, o in ogni caso difformi da quanto prescritto al riguardo nel bando di gara;
- c) i concorrenti i cui i plichi non rechino all'esterno l'oggetto dell'appalto e/o la denominazione del concorrente, in conformità a quanto prescritto nel bando;
- d) i concorrenti i cui plichi rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione, che possano pregiudicare in tutto o in parte la segretezza del contenuto.

Pertanto sul recapito del plico resta esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Nuraminis, sia per disguidi di qualsiasi natura o per eventuali alterazioni ovvero manomissioni causate in fase di trasporto del vettore incaricato, sia per ritardata o mancata consegna nei termini prescritti, benché imputabili a causa di forza maggiore o estranei alla volontà del concorrente.

4.2 Sono esclusi dopo l'apertura del plico:

- a) i concorrenti che abbiano presentato le buste <<A – Documentazione>> mancanti di sigilli e firme sui lembi di chiusura, o in ogni caso difformi da quanto prescritto al riguardo nel bando di gara;
- b) i concorrenti che abbiano presentato le buste <<B - Offerta economica>> mancanti di sigilli e firme sui lembi di chiusura, o in ogni caso difformi da quanto prescritto al riguardo nel bando di gara;

4.3 Sono esclusi dopo l'apertura delle buste <<A – Documentazione>>

- a) i concorrenti che non abbiano inserito tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti nel bando di gara;
- b) i concorrenti che abbiano presentato documenti, in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
- c) i concorrenti che abbiano presentato dichiarazioni o documenti mancanti dell'attestazione di copia conforme o di autentica nelle forme di legge, ovvero di originali scaduti o copie di originali scaduti in caso di documenti resi in copia conforme;
- d) i concorrenti che hanno presentato in ambito della presente gara più di una offerta (art. 15, comma 5, L.R. 07.08.2007, n. 5);
- e) i concorrenti che abbiano presentato requisiti di ordine generale e di ordine speciale non conformi alle prescrizioni dettate al punto III.2) del bando di gara;

- f) i concorrenti che non abbiano inserito la cauzione provvisoria o con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla Stazione Appaltante, ovvero con polizza fidejussoria (se tale sia la forma della cauzione) non conforme alla polizza-tipo 1.1 di cui all'art. 1, comma 1, D.M. 12.03.2004, n. 123;
- g) i concorrenti sottoposti alle sanzioni previste dagli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e dall'art. 5 della L. 15.12.1990 n. 386 e s.m.i. (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione);
- h) i concorrenti che si avvalgono dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, nel caso in cui il periodo di emersione non sia ancora concluso;
- i) i concorrenti non in regola con le assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- j) i concorrenti che partecipano alla gara a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipano alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- k) i concorrenti che partecipano alla gara a più di un consorzio stabile, è vietata la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e dei consorziati, in tal caso sono esclusi dalla gara;
- l) i concorrenti che non dichiarano l'effettuazione del sopralluogo sugli immobili oggetto dell'appalto;
- m) i concorrenti che violano il divieto di associazione in partecipazione, che violano i divieti di modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto previsto al comma 18 e 19, art. 37 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento, interdizione, inabilitazione;
- n) i concorrenti che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza che, valutata concretamente, sia tale da violare i principi di segretezza e par condicio della gara;
- o) i concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo (controllanti e controllate) di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
- p) i concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti che non presentano la dichiarazione che in caso di aggiudicazione dei lavori si impegnano a costituire il raggruppamento e conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario;
- q) i concorrenti che si trovino in situazioni che costituiscono causa di esclusione, benché dichiarate inesistenti dai concorrenti stessi, ma accertate dalla Stazione Appaltante ai sensi delle norme vigenti;
- r) i concorrenti che sono in contrasto con clausole essenziali regolanti la gara d'appalto, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento.

4.4 Sono esclusi dopo l'apertura delle buste <<B - Offerta Economica>>:

- a) i concorrenti che abbiano presentato le offerte mancanti della firma del legale rappresentante o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza;
- b) i concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti la cui offerta sia mancante della firma di tutti gli operatori economici che costituiranno gli stessi raggruppamenti di imprese o consorzi;
- c) i concorrenti che hanno indicato un'offerta alla pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara;
- d) i concorrenti che sul ribasso offerto abbiano dettato condizioni, precondizioni o vincoli ai quali l'offerta stessa risulti subordinata.

5. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 86, commi 1 del D.Lgs. 163/2006, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale. Si precisa che il valore percentuale della soglia di anomalia sarà arrotondato alla terza cifra decimale, arrotondata per eccesso qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; in caso di offerte con pari ribasso percentuale (si a fra quelle di maggior ribasso, sia fra quelle di minor ribasso), verrà escluso sempre un numero di offerte pari al 10%, arrotondato all'unità superiore, del totale delle offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci (comma 9 art.122 D.Lgs 163/2006 s.m.i.). In tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa e che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza come espressamente stabilito all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all'aggiudicazione anche in

presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e conveniente. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta ammessa risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Nel giorno fissato dal bando per l'apertura delle offerte, la commissione di gara, in seduta pubblica, procede ai seguenti adempimenti:

- a)** accerta la regolarità formale dei plichi pervenuti, ai fini della ricevibilità (sigillatura, intestazioni, etc.), in caso di riscontro negativo esclude dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b)** verifica la regolarità formale delle buste interne, contenute nei plichi, <<A – Documentazione>> e <<B - Offerta economica>>, (sigillatura, intestazioni, etc.), in caso di riscontro negativo esclude dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- c)** verifica la correttezza formale della documentazione contenuta nelle buste <<A – Documentazione>> e, in caso di riscontro negativo esclude dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- d)** verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 1) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta <<A – Documentazione>>, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso di riscontro positivo provvede ad escluderli dalla gara;
- e)** verifica che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo provvede ad escludere il consorzio dalla gara;
- f)** verifica che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diversi raggruppamenti temporanei di imprese o in diversi consorzi ordinari di concorrenti o in diversi GEIE, e, in caso positivo, provvede ad escludere tutte le offerte;
- g)** verifica, in caso di avvalimento, che l'impresa ausiliaria non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altra impresa concorrente, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 34, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 con una delle altre imprese partecipanti alla gara, in caso di riscontro positivo di taluna delle predette situazioni provvede ad escludere sia l'ausiliaria che l'ausiliata.

Quindi la commissione, esclusi i concorrenti che trovansi in situazione di irregolarità, prima di procedere all'apertura delle buste <<B - Offerta economica>> presentate, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 163/2006 richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando.

Successivamente la commissione, esclusi i concorrenti che trovansi in situazione di irregolarità procede all'apertura delle buste <<B - Offerta economica>> dei concorrenti ammessi alla gara, ne verifica la regolarità formale e registra i ribassi offerti.

Ai sensi dell'art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., trattandosi di appalto inferiore alla soglia di 1 milione di euro, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte risultate anomale individuate ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs 163/2006. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3; in tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa e che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza come espressamente stabilito all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e della Determinazione 26.10.1999 emanata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in materia di offerte anormalmente basse (G.U.R.I. n. 24 del 31.01.2000). Pertanto la valutazione di congruità è effettuata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Poi si procede all'esclusione di tutte le offerte che sono pari o superiore alla soglia di anomalia e dichiarare l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia, in caso di parità si procede mediante sorteggio.

In pratica: a) si forma: l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi (i ribassi uguali sono collocati senza alcun ordine); b) si calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all'unità superiore; c) si escludono fittiziamente dall'elenco un

numero di offerte di minor ribasso pari al numero di cui alla lett. b), nonché un numero di offerte di maggior ribasso pari al numero di cui alla lett. b) <<taglio delle ali>>; d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l'esclusione fittizia; e) si calcola, sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia, lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lett. d) e cioè la differenza fra tali ribassi e la suddetta media; f) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze, qualora il numero dei ribassi superiori alla media di cui alla lett. d) sia pari ad uno la media degli scarti si ottiene dividendo l'unico scarto per uno; g) si somma la media di cui alla lett. d) con la media di cui alla lett. f); h) il risultato della somma costituisce la soglia di anomalia.

Lo stesso risultato si ottiene con la seguente operazione: si calcola, sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'esclusione fittizia di cui alla lett. c), la media aritmetica dei ribassi superiori alla media di cui alla lett. d); tale media aritmetica costituisce direttamente la soglia di anomalia.

L'esclusione automatica non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, e in tal caso si valuta la congruità delle offerte in base ad elementi specifici ed eventualmente chiedendo poi all'offerente altre giustificazioni anche in aggiunta a quelle già prodotte se presentano un carattere anormalmente basso in relazione all'oggetto dell'appalto.

Determinata la soglia di anomalia si procede:

a. alla esclusione effettiva di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiori alla soglia di anomalia di cui alla precedente lett. h), e, quindi, anche di quelle offerte relative a quel dieci per cento (ali) che non hanno contribuito alla determinazione delle medie lett. d) e f);

b. a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria al concorrente la cui offerta di ribasso si avvicina di più alla soglia di anomalia e in caso di parità si procede mediante sorteggio.

Conclusa la gara d'appalto, il soggetto aggiudicatore, entro i successivi dieci giorni, prima di procedere all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, provvede alla verifica dei requisiti di ordine speciale dichiarati nella domanda di partecipazione alla gara per il concorrente risultato provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in graduatoria (anche via fax) .

Per quanto concerne i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti dal bando di gara, i documenti che saranno richiesti ai fini della verifica consistono:

✓ **per concorrenti non in possesso di attestato SOA** la documentazione a comprova del requisito relativo all'importo dei lavori eseguiti è costituita da:

1) per i lavori eseguiti per committenti pubblici dal certificato di esecuzione rilasciato dal committente (nel caso di lavori eseguiti per questa Amministrazione è sufficiente indicare gli estremi identificativi del lavoro e il relativo importo netto);

2) per i lavori eseguiti per conto di committenti privati e per i lavori in proprio la documentazione è costituita da dichiarazioni corredate da:

- (eventuale) concessione edilizia;
- copia del contratto stipulato (ovviamente solo nel caso di lavori in committenza; se non sia stato stipulato formale contratto di appalto, possono essere prodotti altri atti e documenti attestanti la volontà negoziale, quali lettere di commessa o buoni d'ordine);
- copia delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti;
- copia del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori, ossia una attestazione che i lavori sono stati realizzati (non necessariamente ultimati) regolarmente e con buon esito.

La documentazione a comprova del requisito relativo al costo complessivo sostenuto per il personale dipendente di cui al punto b) è costituita da:

1) per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dalle dichiarazioni annuali dei redditi, con la prova dell'avvenuta presentazione. In particolare, il costo complessivo da ripartire va rilevato, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da documentazione INPS che ne attesti l'importo. La ripartizione del costo tra il personale operaio e il personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL, o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico;

2) per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredata dalla relativa nota di deposito. In particolare il costo in questione risulta dalla voce "costi per il personale" del conto economico redatto ai sensi di legge; la composizione del costo tra gli importi riferiti al personale operaio

ovvero al personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero medio di dipendenti diviso per le corrispondenti categorie come risultante dalla stessa nota integrativa (punto 15), nonché dalla presentazione di autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza dell'organico; tale dichiarazione è suscettibile di verifica da parte dell'amministrazione committente, attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico;

La documentazione a comprova del requisito di cui al punto c) è costituita da un elenco dell'attrezzatura tecnica posseduta dall'impresa corredato da eventuali documenti di proprietà o contratti di nolo. Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale ivi prevista, l'importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da stabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).

N.B.: per le ATI i requisiti richiesti ai punti a), b) e c) devono essere posseduti globalmente dalle ditte associate o riunite o da associarsi o da riunirsi; per i consorzi stabili trova applicazione l'art. 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i;

✓ **per ditte in possesso di SOA**, copia autenticata o dichiarata conforme all'originale dell'Attestazione S.O.A., in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in ordine ai requisiti speciali prescritti nel presente bando e inquadrabili nella categoria **OG3**, classifica **01**;

e qualora lo possieda:

✓ copia autenticata o dichiarata conforme all'originale del certificato di sistema di qualità aziendale UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione delle presenza di elementi significativi e tra loro correlati di detto sistema di qualità aziendale UNI CEI ISO 9000, in corso di validità (qualora l'aggiudicatario intenda avvalersi della riduzione del 50% della cauzione definitiva). Qualora il concorrente sia stabilito in altri Stati aderenti alla U.E. occorre produrre l'equivalente attestazione in base alle norme ivi vigenti.

La Commissione di gara, con il supporto del Settore competente, verifica la nuova documentazione pervenuta dal concorrente aggiudicatario provvisorio e dal secondo graduato anche mediante riscontri incrociati sia con i dati del casellario informatico istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) sia mediante collegamenti telematici presso gli archivi degli enti interessati.

Confermato positivamente il possesso dei requisiti, l'aggiudicazione provvisoria è soggetta all'approvazione del Responsabile dell'Area Interessata mediante apposito provvedimento.

Qualora la verifica dei requisiti dia esito negativo, il soggetto aggiudicatario procede all'esclusione del concorrente, all'escussione della cauzione provvisoria, se costituita, ed alla nuova aggiudicazione provvisoria, previa definizione della nuova soglia di anomalia, oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. Della coda procedurale sarà data tempestiva informazione a tutti i soggetti concorrenti.

Inoltre procederà ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) per i provvedimenti e sanzioni di competenza, nonché ai conseguenti adempimenti di legge in materia di dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero formazione di atti falsi, per le comunicazioni di reato alla Procura della Repubblica competente.

6. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI APPALTO

6.1 Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva avviene, a seguito della verifica positiva dei requisiti di ordine speciale, con l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria mediante Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale di cui all'art 38 del D.Lgs. 163/2006.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, ma non prima di trentacinque giorni dall'ultima delle comunicazioni fatte ai controinteressati, a norma dell'art. 79 del D.Lgs 163/2006.

6.2 Contratto d'appalto

Ai sensi di quanto prescritto dal combinato di cui all'art. 53, comma 4 e all'art. 82, comma 3 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., il corrispettivo sarà determinato << **a corpo e a misura**>>.

Il Comune di Nuraminis prima della stipula del contratto si riserva di effettuare nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e, a proprio insindacabile giudizio, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, la verifica sul mantenimento del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale prescritti nel bando di gara, nonché le verifiche in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. La stipula del contratto d'appalto avrà luogo non prima di 35 (trentacinque) giorni dall'ultima comunicazione alle imprese concorrenti del provvedimento di aggiudicazione definitiva e, comunque entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace, ovvero entro la data di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela del Comune di Nuraminis.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura Comune di Nuraminis.

6.3 Obblighi dell'aggiudicatario

Al fine di procedere alla stipulazione del contratto d'appalto, l'aggiudicatario dovrà provvedere improrogabilmente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della nota di convocazione, agli adempimenti necessari per il rogito, producendo la documentazione appresso specificata:

a) versamento delle spese contrattuali (diritti di segreteria, diritti di scritturazione, diritti di copia, valori bollati, tassa di registro, ecc.);

b) garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), resa esclusivamente da un istituto bancario o da una compagnia assicurativa in possesso dell'autorizzazione di legge, ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità alla polizza-tipo 1.2 di cui all'art. 1, comma 1, D.M. 12.03.2004, n. 123, per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 54, comma 3, L.R. 07.08.2007, n. 5; qualora il ribasso d'asta sia superiore al 10% la garanzia è aumentata dei punti percentuali eccedenti, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%;

la garanzia decorre dalla data di stipula del contratto d'appalto e cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto;

la polizza fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta Comune di Nuraminis ni;

la mancata costituzione della garanzia di esecuzione determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante;

ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs 163/2006 s.m.i., l'importo della **garanzia definitiva è ridotto del 50%** per l'aggiudicatario in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema; in tal caso il possesso della certificazione ovvero della dichiarazione è comprovata nell'attestato SOA, ovvero deve essere depositata in originale o in copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000 s.m.i; in caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione del 50% tutti soggetti aderenti al raggruppamento devono essere in possesso della predetta certificazione di sistema di qualità la garanzia fidejussoria deve essere prodotta esclusivamente in originale e con firma del garante;

in caso di raggruppamento temporaneo, la garanzia è presentata dall'impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati;

c) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero presentazione di un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo non sia previsto dal D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81; presentazione del piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità dell'impresa nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento ovvero del piano di sicurezza sostitutivo, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006;

d) certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R.;

e) produzione della seguente documentazione:

■ (qualora all'atto dell'offerta, non sia stato formalmente costituito il raggruppamento temporaneo, ovvero il medesimo sia stato costituito con modalità diverse da quelle di seguito descritte) mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, mediante scrittura privata autenticata da notaio;

■ procura conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico, il quale rappresenterà le imprese riunite nella stipula del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1392 del Codice Civile;

■ regolamento interno del raggruppamento; è ammessa la presentazione del mandato, della procura e del regolamento interno del raggruppamento in un unico atto, redatto in forma pubblica da notaio; mandato e procura dovranno essere presentati anche nel caso in cui sia un'impresa singola ad aggregare una o più imprese "minori";

f) documento di designazione, da rendere ai sensi dell'art. 3, lett. a) e lett. b) del D.M. 145/2000, indicando il luogo e ufficio dove effettuare i pagamenti dei lavori con relative modalità il nominativo della persona o delle persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante;

Inoltre l'aggiudicatario deve trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, entro 10 (dieci) giorni antecedenti la consegna dei lavori, la polizza assicurativa prescritta dall'art. 54, comma 6 della L.R. 07.08.2007, n. 5, nonché dall'art. 129 del D.Lgs. 163/2006, che tenga indenne il Comune di Nuraminis da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelle da errore di progettazione o azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve altresì contenere una garanzia di responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di inizio effettivo dei lavori e cessare alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, e, comunque, non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In particolare, la polizza CAR, da rendere in conformità alla polizza-tipo 2.3 di cui all'art. 1, comma 1, D.M.12.03.2004, n. 123, deve garantire a pena di non accettazione:

✓ i rischi di esecuzione che causino il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (Sezione A della polizza-tipo) per una somma non inferiore all'importo del contratto incrementato dell'IVA, oltre al valore delle preesistenze da stabilire nel capitolato speciale; somma da aggiornare a seguito di eventuali variazioni dei prezzi contrattuali ovvero di perizie suppletive al contratto originario;

✓ la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (Sezione B della polizza-tipo), che tiene indenne il Comune di Nuraminis per un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000, di quanto l'Azienda sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati nella Sezione A, che si siano verificati durante l'esecuzione dei lavori stessi e nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella scheda tecnica, nel corso della durata dell'assicurazione di cui alla Sezione A.

Altresì ai sensi dell'art. 54, comma 6, ultimo periodo della L.R. 07.08.2007, n. 5, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata di saldo, recante pari importo e maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente fra il collaudo provvisorio e quello definitivo.

Infine l'aggiudicatario deve trasmettere prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 18, comma 7, L. 55/1990 s.m.i., la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

In materia di subappalto, si sottolinea, ai sensi dell'art. 18, comma 3.2 della Legge 55/1990 e art. 118, comma 2.2 del D.Lgs. 163/2006, che è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di depositare eventuale contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dalla data di effettivo inizio dei lavori sub-appaltabili.

7. SUBENTRO DEL SUPPLENTE

Il Comune di Nuraminis potrebbe avvalersi della facoltà prevista dall'art. 140, comma 1, D.Lgs. 163/2006, pertanto, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, si potrà interpellare il concorrente secondo classificato nella procedura di gara originaria al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori, alle medesime condizioni economiche dallo stesso già proposte in sede di offerta; in caso di rinuncia del secondo graduato saranno progressivamente interpellati i successivi classificati sino al quinto migliore offerente.

8) DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento indicato negli atti di gara può essere sostituito per motivate ragioni e ai sensi delle previsioni del vigente ordinamento, senza che ciò pregiudichi i rapporti tra la Stazione Appaltante, i concorrenti offerenti e l'aggiudicatario.

8.2- Protezione dei dati personali

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 si informa che:

- a) i dati richiesti dalla Stazione Appaltante alle ditte concorrenti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dalla Stazione Appaltante per l'affidamento dei lavori pubblici in oggetto;
- b) il conferimento dei dati richiesti ai soggetti concorrenti per l'ammissione alla gara ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e i documenti richiesti dalla Stazione Appaltante comporterà l'esclusione dalla gara;
- c) ai fini della stipulazione del contratto d'appalto, il soggetto aggiudicatario che non presenterà la documentazione o non fornirà i dati richiesti sarà sanzionato con la revoca dell'aggiudicazione e incameramento della cauzione provvisoria;
- d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:
- al personale dipendente della Stazione Appaltante impegnato nel procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 7.08.1990, n. 241 e s.m.i.;
 - ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti di lavori pubblici;
 - il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti del presente procedimento, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;
 - i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne faranno richiesta in ambito di eventuali procedimenti a carico dei soggetti concorrenti;
 - il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, ai quali si fa espresso rinvio.

Nuraminis , 11/10/2013

Responsabile del Servizio e
Responsabile unico del procedimento
F.to ing. Tommaso Boscu